

PUBBLICO IMPRIMO

110224

14 FEB.

Avv. FERDINANDO GELO  
Trav. I. No. 165, 3 - Pozzuoli (NA)  
Partita IVA 044304112  
Codice Fiscale: GLO FER 7714 F839Q  
pec: ferdinandogelo@avvocatinapoli.legalmail.it

UFFICIO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
SEDE DI NAPOLI

RICORSO

Per: AMMIRATI ROSANNA nata a Pompei (NA) il 26.06.1965, C.F. MMRRNN65H66G813X, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Gelo, C.F. GLEFDN77L14F839Q (Fax 081/9639753; Pec [ferdinandogelo@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:ferdinandogelo@avvocatinapoli.legalmail.it)) come da procura in calce al presente atto, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Pozzuoli, Trav. Maroder n. 3.

CONTRO

Ministero della Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Campania in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato ope legis in Napoli alla Via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Nonché nei confronti di

Festino Augusto nato il 30.12.1964 residente in Castellammare di Stabia in via Tavernola n. 184

Formisano Patrizia nata il 20.11.1956 residente in Giugliano in Campania in via Lago Patria n. 156

- controninteressati

PER L'ANNULLAMENTO

1. Del decreto Prot.n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Direzione Scolastica Regionale della Campania, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di Merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, di cui 224 nei ruoli della regione Campania, bandito con D.D.G. 13 luglio 2011 (in G.U. 15 luglio 2011 - IV° serie speciale n.56.)
2. Della graduatoria generale di merito allegata al suddetto decreto di cui ne forma parte integrante, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente Ammirati Rosanna il punteggio per titoli culturali di 4,20 p.t. anziché di 5,50 p.t. ed un punteggio complessivo di p.t. 73,60 anziché di p.t. 74,90.
3. Del verbale della commissione giudicatrice del concorso, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli culturali prodotti dalla ricorrente nella parte in cui attribuisce a quest'ultima il punteggio di 4,20 p.t. anziché di 5,50 p.t.

PREMESSO

TRIBUNALE REGIONALE  
13 MAR 2015

ESATTO

1. Che, con D.D.G. 13 luglio 2011 (in G.U. 15 luglio 2011 – IV serie speciale n.56) veniva indetto un concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, di cui 224 nei ruoli regionali della Campania.
2. Che, la ricorrente ha partecipato a pieno titolo al suddetto concorso superando sia le prove scritte che le prove orali.
3. Che, con decreto Prot.n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Direzione Scolastica Regionale della Campania, è stata approvata la graduatoria generale di Merito del succitato concorso.
4. Che, la ricorrente si è classificata alla posizione 241 con il punteggio totale di 73,60 di cui p.ti 42 per la prova scritta, p.ti 26 per la prova orale; p.ti 4,20 per titoli culturali; e p.ti 1,40 per titoli di servizio o professionali.
5. Che, l'istante lamenta l'errata valutazione dei titoli culturali dalla stessa prodotti ai sensi dell'art.12 del Bando.
6. Che, nella fattispecie, la Prof.ssa Ammirati aveva chiesto valutarsi in suo favore i seguenti titoli:

1) Laurea in Lettere Moderne conseguita il 24.09.1990 con voto 110/110 e la lode presso l'Università degli Studi di Salerno;

2) Laurea in Pedagogia conseguita il 26.10.1995 con votazione 110/110 e la lode presso l'Università degli Studi di Salerno;

3) Diploma di perfezionamento in "Metodi della valutazione Scolastica" conseguito nell'anno accademico 1991/1992 presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma a seguito di corso di durata annuale;

4) Attestato di partecipazione quale Formatore al Corso di Formazione intitolato "Area Generale – sostegno ai processi di innovazione ex l. 53/03 e D.L. 59/94" promosso dall'INDIRE, finanziato dal MIUR e svolto presso la Scuola Media Statale "Sasso – Colamarino" di Torre del Greco nell'anno scolastico 2004/2005, della durata di 40 ore;

5) Attestato di partecipazione quale Formatore al Corso di Formazione intitolato "Programmare il rinnovamento nella scuola – termini e sviluppi alla luce della legge di

*rimforma 53/03*" promosso dall'8° Circolo Didattico' di Torre del Greco nell'anno scolastico 2005/2006, della durata di 40 ore;

6) Attestato di partecipazione quale Discente al Corso di Formazione intitolato "*Mastery teaching nella scuola dell'autonomia, della riforma dei cicli e dei nuovi curricula*" promosso dall'7° Circolo Didattico di Torre del Greco nell'anno scolastico 2000/2001, della durata di 21 ore;

7) Attestato di partecipazione quale Discente al Corso di Formazione intitolato "*Riforma dei cicli scolastici nella scuola dell'autonomia*" promosso dalla Scuola Media Statale "Sasso - Colamarino" di Torre del Greco nell'anno scolastico 2004/2005, della durata di 20 ore e curato dal C.E.R.I.P.E. ente accreditato MIUR con DM del 31.07.2002;

7. Che, il punteggio di 4,20 p.ti riconosciuto alla ricorrente lascia intendere che siano stati valutati in suo favore solo la Laurea in Lettere Moderne conseguita con la votazione di 110/110 e la lode, valutata p.ti 3,00 ai sensi del punto 1 della Tabella di Valutazione allegata al Bando, e la Laurea in Pedagogia, valutata con p.ti 1,00 come "altra laurea" ai sensi del punto 2 lett. A della citata Tabella;

8. Che, con riferimento agli attestati di partecipazione a corsi di formazione di durata superiore a 20 ore, sarebbero stati valutati solo i due corsi svolti come discente, con attribuzione di 0,10 p.ti per ciascuno di essi ai sensi della punto 2 lett. G della medesima Tabella.

9. Che, pertanto, deve ritenersi che la P.A. non abbia attribuito alcun punteggio per il diploma di perfezionamento in "Metodi della valutazione scolastica" e per i due attestati di partecipazione quale formatore a corsi di durata superiore a 20 ore.

10. Che, a nulla è valso il reclamo in via amministrativa prodotto dall'interessata.

11. Che, la ricorrente ha interesse a vedersi riconosciuto l'esatto punteggio spettante in base ai titoli posseduti anche in considerazione della trasformazione della graduatoria concorsuale in graduatoria "ad esaurimento" ai sensi dell'art. 17 del D.L. 104/2013.

Tanto premesso si espongono i seguenti

#### MOTIVI

1 - ERRATA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ALLEGATA AL BANDO - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 LETT. L) E O) E DELL'ART. 5 COMMA 2 DEL D.M. 270/2004.

La valutazione dei titoli culturali prodotti dai partecipanti al concorso è regolata da apposita tabella di valutazione allegata al Bando ed approvata ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140.

La citata Tabella al punto 1 prevede che per la laurea conseguita con votazione 110/110 e la lode siano attribuiti punti 3,00.

A sua volta, il punto 2 lett. A prevede che "per ogni altra laurea" sia attribuito un punteggio di 1,00.

Infine, il punto 2 lett. G prevede che: "per la partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore(2), organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome: in qualità di discente" siano attribuiti p.ti 0,10 ed in qualità di formatore p.ti 0,15, fino ad un massimo di punti 0,50.

Ebbene, il punteggio di 4,20 p.ti per titoli culturali riconosciuto alla ricorrente lascia intendere che siano stati valutati in suo favore solo la Laurea in Lettere Moderne, valutata punti 3,00 ai sensi del punto 1 della Tabella di Valutazione allegata al Bando, la Laurea in Pedagogia, valutata punti 1,00, e due attestati di partecipazione come discente a corsi di formazione di durata superiore a 20 ore, valutati con attribuzione di 0,10 p.ti per ciascuno di essi, ai sensi del punto 2 lett. G della medesima Tabella.

Parimenti, deve ritenersi che nessun punto sia stato attribuito in suo favore per il corso di perfezionamento in "Metodi della valutazione scolastica" conseguito nell'anno accademico 1991/1992.

A tal riguardo, il punto 2 lett. F della Tabella di valutazione allegata al Bando richiede che il titolo sia caratterizzato dalla durata annuale del corso di perfezionamento, dal superamento di un esame finale e da un volume di lavoro di apprendimento corrispondente a 60 CFU.

Tale disposizione deve essere coordinata con quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22.10.2004 n.270. In particolare, l'art. 1 lett. L del D.M. citato definisce "credito formativo universitario" come "la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;" A sua volta, l'art. 1 lett. O definisce: "per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento"

Indi, l'art. 5 comma 2 del citato D.M. stabilisce che: "La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti."

Dalle norme in esame si evince chiaramente che, nel caso di corsi di perfezionamento universitari aventi durata annuale, il volume di lavoro di apprendimento, ivi compreso lo studio individuale e l'autoapprendimento, deve ritenersi corrispondente convenzionalmente a 60 crediti formativi universitari.

Tanto precisato, appare evidente come il titolo posseduto dalla ricorrente fosse pienamente rispondente ai suddetti requisiti. Infatti, la Prof.ssa Ammirati ha conseguito il diploma di perfezionamento in "Metodi della valutazione scolastica" a seguito del corso di durata annuale tenuto dall'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.

Inoltre, la durata annuale del corso comporta l'attribuzione di un numero di crediti formativi universitari fissato convenzionalmente in 60 ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. 270/2004.

A questo punto si deve chiarire che la mancata indicazione nell'attestato rilasciato alla Prof.ssa Ammirati dei crediti conseguiti è dovuta unicamente al fatto che il corso in questione si è tenuto nell'anno accademico 1991/1992, secondo il vecchio ordinamento universitario ante D.M. 509/1999.

Nondimeno, il fatto che il Diploma in esame sia stato conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario non preclude una valutazione dello stesso in termini di crediti formativi universitari, attesa la durata annuale del corso ed il volume di lavoro di apprendimento connesso alle molteplici attività formative – ivi compreso lo studio individuale e l'autoapprendimento – richieste per conseguire il titolo finale.

Ne consegue che il Diploma di perfezionamento conseguito dalla ricorrente doveva essere valutato con punti 1,00.

Pertanto, i provvedimenti impugnati devono ritenersi viziati da errata applicazione della tabella di valutazione dei titoli culturali allegata al Bando di Concorso con particolare riguardo al punto 2 lett. F.

## **2 - Violazione ed errata applicazione del punto 2 lett. G della Tabella di valutazione dei titoli allegata al Bando di concorso.**

La ricorrente lamenta altresì la non corretta valutazione di 2 attestati di partecipazione in qualità di formatore a corsi di formazione organizzati da soggetti qualificati o accreditati ivi comprese le scuole di durata non inferiore a 20 ore su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

A tal riguardo occorre richiamare il punto 2 lett. G della Tabella di valutazione allegata al Bando ove prevede che: *"per la partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore(2), organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome: in qualità di formatore"* siano attribuiti p.ti 0,15 fino ad un massimo di punti 0,50.

Tanto precisato, entrambi i corsi di formazione cui ha partecipato la ricorrente in qualità di formatore rispondono pienamente alle prescrizioni del Bando.

Nel dettaglio:

- Il Corso di Formazione intitolato *“Area Generale – sostegno ai processi di innovazione ex l. 53/03 e D.L. 59/04”* promosso dall’INDIRE, finanziato dal MIUR e svolto presso la Scuola Media Statale “Sasso – Colamarino” di Torre del Greco nell’anno scolastico 2004/2005, ha avuto durata di 40 ore. L’ente che ha organizzato il corso è lo stesso Ministero dell’Istruzione – INDIRE e la Scuola Media Statale Sasso – Colamarino, per cui si tratta di enti senza dubbio qualificati. L’argomento trattato è sicuramente pertinente rispetto ai temi della gestione, organizzazione e progettazione delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, il corso ha previsto la progettazione e la sperimentazione di attività didattiche funzionali all’implementazione, nella scuola autonoma, delle riforme previste dalla legge 53/2003 e dal D.L. 59/04 e in particolare, la progettazione didattico disciplinare; la sperimentazione del portfolio; la sperimentazione dei LARSA e didattica laboratoriale. Pertanto, per il titolo in questione doveva essere attribuito il punteggio di 0,15.

- Il Corso di Formazione intitolato *“Programmare il rinnovamento nella scuola – termini e sviluppi alla luce della legge di riforma 53/03”* promosso dall’8° Circolo Didattico di Torre del Greco nell’anno scolastico 2005/2006, ha avuto la durata di 40 ore; l’ente che ha organizzato il corso è l’8° Circolo Didattico di Torre del Greco che, in quanto scuola pubblica, è senz’altro un ente qualificato. L’argomento trattato non può che essere ritenuto pertinente rispetto alla gestione ed organizzazione delle Istituzioni scolastiche. Infatti, il corso ha previsto azioni di progettazione ed organizzazione del curriculum disciplinare verticale nella scuola autonoma; il rinnovamento delle pratiche di progettazione ed organizzazione dei gruppi di classi in funzione della personalizzazione degli interventi formativi. Pertanto, per il titolo in questione doveva essere riconosciuto il punteggio di 0,15.

Riepilogando, per i 2 corsi di formazione cui la ricorrente ha partecipato come formatore doveva essere attribuito il punteggio pari a punti 0,30 (0,15 per ciascuno di essi).

A tale punteggio devono aggiungersi:

Punti 3,00 per la laurea in Lettere Moderne  
Punti 1,00 per la Laurea in Pedagogia (altra laurea)  
Punti 1,00 per il corso di perfezionamento in "Metodi della valutazione scolastica".  
Punti 0,20 per 2 corsi di formazione di durata superiore a 20 ore cui la ricorrente ha partecipato quale discente  
Punti 0,30 per 2 corsi di formazione di durata superiore a 20 ore cui la ricorrente ha partecipato quale formatore.  
Indi, la ricorrente aveva diritto a vedersi riconoscere il punteggio complessivo per titoli culturali di 5,50 superiore a quello di 4,20 effettivamente attribuito.

### **3 – Violazione art. 3 legge 241/90 – Difetto di istruttoria – Difetto di Motivazione.**

L'art. 3 della legge n. 241/90 sancisce che: "Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria." Ebbene, la mancata valutazione dei titoli prodotti dalla ricorrente non è stata congruamente motivata dalla P.a. Difatti, dai provvedimenti impugnati non emergono in alcun modo le ragioni di fatto o di diritto che giustificano la mancata valutazione dei titoli prodotti dalla ricorrente.

Inoltre, la ricorrente non è mai stata contattata dalla P.A. per acquisire chiarimenti in ordine ai titoli prodotti né risulta che tali chiarimenti siano stati richiesti agli enti che avevano rilasciato i relativi attestati. Da tali considerazioni, emerge come le determinazioni impugnate oltre ad essere immotivate non siano state supportate da adeguata istruttoria.

#### **Istanza cautelare**

Il *funus boni juris* è reso palese dai motivi del ricorso. Quanto al *periculum in mora* si evidenzia come il minor punteggio riconosciuto alla ricorrente rischia di incidere negativamente sul diritto della stessa ad essere assunta quale dirigente scolastico in occasione delle prossime immissioni in ruolo con decorrenza dal 01.09.2015 nonché sulla scelta della sede di servizio.

È evidente, infatti, che il minor punteggio si ripercuote inevitabilmente sui tempi dello scorrimento in favore della ricorrente della graduatoria concorsuale, trasformata in graduatoria ad esaurimento ex art. 17 d.l. 104/2013, nonché sulla possibilità per la stessa di scegliere sedi meno disagiate o più confacenti con le proprie esigenze di vita e di famiglia. Pertanto si chiede che il TAR adito voglia sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati ovvero adottare ogni altra misura idonea a scongiurare il paventato *periculum*.

Voglia l'on.le TAR adito

## CONCLUSIONI

- In via cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati adottando le misure più idonee a scongiurare il paventato periculum
- Nel merito annullare il decreto Prot.n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Direzione Scolastica Regionale della Campania unitamente all'allegata graduatoria generale di Merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali bandito con D.D.G. 13 luglio 2011 nonché, quale atto presupposto, il verbale della commissione giudicatrice del concorso, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli culturali e professionali prodotti dalla ricorrente, nella parte in cui attribuiscono alla Prof.ssa Ammirati il punteggio per titoli culturali di 4,20 pt.i anziché di 5,50 p.ti, ed un punteggio complessivo di 73,60 anziché di 74,90.
- Il tutto con vittoria di spese da attribuirsi al sottoscritto difensore per anticipo fattone.

Si dichiara che il presente procedimento attiene a concorso per l'accesso ai pubblici impieghi e, pertanto, è soggetto al contributo unificato ridotto alla metà.

Addì 13.02.2015

Avv. Ferdinando Gelo

### Procura Speciale

Delego l'Avv. Ferdinando Gelo a rappresentarmi e difendermi, nel presente atto ed in ogni fase e grado del relativo procedimento, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresi quelli di transigere, rinunziare, incassare somme e rilasciare quietanze, proporre motivi aggiunti, nonché quella di farsi sostituire. Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/1996 e successive modifiche di essere informato che i miei dati personali saranno utilizzati ai soli fini del predetto incarico e presto il mio consenso al loro trattamento, anche attraverso sistemi elettronici ed informatici. Dichiaro altresì di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato. Dichiaro altresì di essere stato informato in ordine al contenuto della causa nonché in ordine alla possibilità che in caso di rigetto del ricorso il Giudice potrà disporre la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite.

*Rosanne Ammirati*  
*Per autentica*

RELATA DI NOTIFICA



# RELATA DI NOTIFICA

Su istanza del ricorrente si notificò a:

1. Ministero della Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ope legis in Napoli alla Via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE  
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato  
l'atto che precede a mani dell'impiegato

14 FEB 2015

*Flavio Bruno*

Sig. *T.Q. in* addetto  
alla ricezione atti, stante la precaria assenza  
del Leg. Rapp.te

*Nadia Cazzolino*  
Ufficiale Giudiziario B3

2. Ufficio Scolastico Regionale della Campania in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ope legis in Napoli alla Via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.  
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato  
l'atto che precede a mani dell'impiegato

14 FEB 2015

*Flavio Bruno*

Sig. *T.Q. in* addetto  
alla ricezione atti, stante la precaria assenza  
del Leg. Rapp.te

*Nadia Cazzolino*  
Ufficiale Giudiziario B3

3. Festino Augusto nato il 30.12.1964 residente in Castellammare di Stabia in via Tavernola n. 184

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE  
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
Io sottoscritto Ufficiale Giud. ho notificato copi  
dell'antescritto atto ad es. intimat. ne desi-  
gnat domicili mediante spedizione in plico  
raccom. con A.R. dall'Ufficio Postale di Napoli 2.

NA

16 FEB 2015

CORTE DI APPELLO - NAPOLI  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
*Ufficiale Giudiziario*

in Campania in via ~~INABA~~ VINAGLIA

4. Formisano Patrizia nata il 20.11.1956 residente in Giugliano in

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE  
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
Io sottoscritto Ufficiale Giud. ho notificato copi  
dell'antescritto atto ad es. intimat. ne desi-  
gnat domicili mediante spedizione in plico  
raccom. con A.R. dall'Ufficio Postale di Napoli 2.

NA

16 FEB 2015

CORTE DI APPELLO - NAPOLI  
UFFICIALE GIUDIZIARIO

*Ufficiale Giudiziario*  
NADIA VINAGLIA